

REGOLAMENTO INTERNO

IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Disposizioni generali**

L'Impresa Sociale Consorzio GIRASOLE, denominato di seguito GIRASOLE, è costituito all'esito della procedura di gara a doppio oggetto bandita dal Comune di Lecco (determina a contrarre n. 33 del 23 gennaio 2018) con l'obiettivo di individuare i soci privati di GIRASOLE, imprese sociali ed enti del terzo settore, cui affidare la gestione di compiti operativi concernenti i servizi sociali dei Comuni costituitisi nell'Associazione denominata "Associazione dei Comuni Soci di Impresa Sociale Girasole" (di seguito denominati Comuni soci), divenuta socia di GIRASOLE, e dell'ambito distrettuale di Lecco.

A partire dalla gestione di tali servizi, GIRASOLE intende realizzare una visione di welfare locale nel quale le amministrazioni pubbliche, i soggetti del privato sociale, gli utenti dei servizi e la comunità locale nel suo insieme concorrono a perseguire il bene comune.

GIRASOLE si propone, in particolare, di operare in stretto raccordo con la comunità locale al fine di valorizzare in chiave solidaristica ed imprenditoriale le potenzialità di cui ogni territorio dispone per fronteggiare i bisogni dei cittadini, in particolare dei più deboli e svantaggiati.

Nel perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche dell'impresa sociale, GIRASOLE promuove il coordinamento tra i propri soci valorizzando la specializzazione e l'esperienza maturata da ciascuno e favorisce il coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati all'attività.

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di GIRASOLE per disciplinare i rapporti tra il consorzio medesimo ed i soci cooperatori e determinare criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

TITOLO II **SCOPO CONSORTILE E AMBITO OPERATIVITA'**

Art. 2 **Scopo del consorzio**

GIRASOLE ha per scopo sociale quello di rafforzare l'azione imprenditoriale dei propri soci consentendo loro di accedere a occasioni di lavoro che sarebbero altrimenti precluse, valorizzando le rispettive esperienze e competenze sotto un coordinamento unitario ed un marchio comune.

A questo fine GIRASOLE opera acquisendo, da amministrazioni pubbliche e soggetti privati, servizi negli ambiti riservati alle cooperative sociali dalla legge n. 381/1991, come modificata dal D.Lgs. n. 112/17, ed assegnandone poi l'esecuzione ai propri soci.

GIRASOLE adotta questo modello organizzativo anche nella gestione dei compiti operativi concernenti i servizi sociali dei Comuni soci e dell'ambito distrettuale di Lecco ad esso affidati in forza della procedura di gara richiamata in premessa.

GIRASOLE si propone di raccogliere sul territorio risorse ed opportunità al fine di sostenere nuovi investimenti utili a progettare e realizzare interventi di efficientamento, di riorganizzazione, e di implementazione e di miglioramento dei servizi ad esso affidati.

Art. 3
Ambito operatività del consorzio

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto GIRASOLE non esaurisce il proprio ambito di operatività nella gestione dei servizi affidati con il bando richiamato in premessa ma *“persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lettere a) e b) della Legge n. 381 del 1991 e del D.Lgs. n. 112/17”*.

A questo fine il consiglio di amministrazione di GIRASOLE, nell'ambito delle proprie linee strategiche, propone annualmente ai soci possibili progetti di sviluppo e opportunità di azione ulteriori rispetto la gestione dei servizi sociali dell'ambito lecchese, tenuto conto dei piani d'impresa predisposti da ciascun socio in forma diretta ed autonoma.

I soci cooperatori si obbligano ad osservare il divieto di contemporanea partecipazione, in forma individuale o in altro raggruppamento o Consorzio, alla gara pubblica cui partecipa GIRASOLE e nella quale gli stessi sono indicati quali assegnatari.

A tal fine i soci cooperatori si obbligano a comunicare, con congruo preavviso, al consiglio di amministrazione di GIRASOLE la volontà di partecipare, in forma individuale o con altri consorzi o imprese, a gare o trattative.

È fatto salvo il diritto di GIRASOLE di agire contro il socio cooperatore che abbia omesso la comunicazione di cui sopra, nel caso in cui dall'inadempimento del socio sia derivato un danno a GIRASOLE.

Art. 4
Assegnazione ai soci

Nell'assegnare ai soci cooperatori la realizzazione delle attività sociali, GIRASOLE osserva il principio di parità di trattamento tra i soci che siano in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dal committente.

I criteri che guidano l'assegnazione delle attività sociali sono i seguenti:

- coerenza con quanto indicato nelle linee strategiche del singolo socio cooperatore e di GIRASOLE;
- riconoscimento della specificità, delle competenze e della organizzazione del singolo socio, della sua progettualità innovativa nonché del possesso del sistema qualità, che in specifici appalti potrebbe essere requisito necessario per partecipare;
- valore aggiunto offerto (rispetto al servizio in gara, al territorio, agli stakeholder interni ed esterni);
- attenzione al livello territoriale (relazioni con i soggetti istituzionali e non del territorio, verificabilità della qualità offerta al territorio, rapporti stabili con altri partner del progetto).

L'assegnazione dei compiti operativi concernenti i servizi sociali dei Comuni soci e dell'ambito distrettuale di Lecco tiene conto di quanto proposto nell'offerta tecnica ed economica presentata al Comune di Lecco nel corso della procedura di gara richiamata in premessa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) avente quale soggetto capofila il Consorzio Consolida, risultato aggiudicatario della medesima procedura di gara..

Per i soci cooperatori di Girasole che sono anche soci cooperatori del Consorzio Consolida, capofila del suddetto RTI, resta fermo, in particolare, quanto proposto nell'offerta che li ha indicati quali consorziati per i quali il Consorzio Consolida ha concorso all'affidamento. L'assegnazione al Consorzio Consolida, di conseguenza, comprenderà anche le attività la cui esecuzione sarà affidata ai suoi consorziati, ivi inclusi quelli che siano anche soci di GIRASOLE.

Le spese di registrazione dei contratti, dei diritti di segreteria, i costi delle fidejussioni richieste e qualunque altra spesa di segreteria necessarie per validare l'aggiudicazione del servizio sono a carico dei soci cooperatori assegnatari di servizi e verranno agli stessi riaddebitate proporzionalmente a quanto fatturato dai medesimi nel periodo temporale di riferimento

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

art. 5

Modalità di assegnazione

L'assegnazione avverrà con delibera del consiglio di amministrazione di GIRASOLE e sottoscrizione del relativo atto di assegnazione. La distribuzione dei lavori tra i partecipanti, degli oneri e dei compensi relativi alla attività o servizi derivanti dalla aggiudicazione della commessa, vengono definite nell'apposito contratto di assegnazione sottoscritto da tutti i soci partecipanti ed in coerenza con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

L'atto di assegnazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- l'indicazione del socio cooperatore assegnatario;
- la tempistica di realizzazione dei servizi
- l'importo dei servizi
- le modalità di fatturazione e pagamento dei servizi
- il soggetto cui fa capo il coordinamento dei servizi
- le modalità di recesso e di risoluzione del contratto
- la valutazione del raggiungimento dei risultati
- le modalità di rendicontazione dei servizi e delle eventuali risorse aggiuntive offerte in sede di gara

L'assegnazione non costituisce nuovo negozio né l'esteriorizzazione di un contratto di subappalto, bensì esecuzione del patto consortile di cui costituisce diretta emanazione.

Art. 6

Obblighi del socio assegnatario

Con la sottoscrizione dell'atto di assegnazione il socio cooperatore si obbliga ad osservare quanto ivi previsto con particolare riguardo all'assunzione di ogni onere e responsabilità per la realizzazione delle attività ivi indicate, conformemente a quanto previsto nel bando ed in osservanza della normativa vigente.

Il socio individua d'intesa con GIRASOLE, le modalità migliori di coordinamento delle attività ad esso assegnate qualora afferenti a servizi nella cui esecuzione siano coinvolti anche altri soci.

Come più ampiamente previsto negli specifici atti di assegnazione, il socio cooperatore assegnatario si obbliga in particolare:

- ad osservare tutte le disposizioni di legge retributive, previdenziali ed assicurative previste per i lavoratori occupati nei servizi oggetto di assegnazione e di applicare loro, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, quanto previsto dal CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
- ad osservare tutte le disposizioni poste dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni a garanzia della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro degli occupati;
- ad osservare tutte le disposizioni poste dal D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili di cui gli occupati dovessero avere conoscenza in ragione della attività svolte.

Il socio cooperatore assegnatario nomina un referente per i servizi oggetto del contratto di assegnazione che assume la responsabilità dell'effettivo e corretto svolgimento delle attività assegnate. Girasole nomina un responsabile per ciascuna commessa che ha il compito di garantire il coordinamento necessario alla migliore

erogazione dei servizi tra Consorzio e soci cooperatori assegnatari, oltre che i controlli sulla corretta esecuzione dei servizi. Il responsabile di commessa può anche essere il referente nominato da un socio.

Art. 7

Rinuncia del socio assegnatario

Qualora il socio indicato intendesse rinunciare alla realizzazione delle attività, prima dell'avvio o durante l'esecuzione del contratto, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Girasole. Girasole si riserva di valutare la richiesta del socio che dovrà essere in ogni caso debitamente motivata. Girasole è legittimato ad indicare un altro socio a cui affidare l'esecuzione delle medesime attività nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e fatto salvo che il bando non escluda tale possibilità.

Resta inteso che il socio indicato assume ogni obbligo, onere e responsabilità anche per danni che dovessero ricadere su Girasole a causa della indisponibilità o impossibilità a realizzare le attività. Rispetto all'assegnazione dei compiti operativi concernenti i servizi sociali dei Comuni soci e dell'ambito distrettuale di Lecco vale quanto previsto dal relativo bando e dalle relative norme di legge.

Art. 8

Responsabilità del socio assegnatario

Il socio si obbliga a rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne GIRASOLE e gli altri soci da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione delle attività assegnate, che si manifesti anche successivamente alla conclusione delle stesse e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse alla realizzazione delle stesse.

Nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni inerenti i servizi assegnati o nel caso di sopravvenuta impossibilità delle stesse, accertati nell'esercizio dei propri poteri di controllo o a seguito di formale contestazione del committente, GIRASOLE può deliberare la revoca dell'assegnazione. È fatto salvo il diritto di GIRASOLE al risarcimento dei danni eventualmente sofferti. In caso di revoca GIRASOLE può deliberare di affidare la prosecuzione delle attività ad altri soci, alle stesse condizioni e patti contrattuali.

Art. 9

Pagamenti corrispettivi

I pagamenti dei servizi svolti sono effettuati da Girasole ai soci cooperatori solo a seguito del versamento dei corrispettivi da parte del committente. La fattura emessa da Girasole nei confronti del committente dovrà essere conforme a quanto contenuto nell'offerta economica proposta ed accettata dal committente stesso.

GIRASOLE provvederà a trasferire al socio assegnatario i corrispettivi, previa emissione di regolare fattura da parte del socio ed acquisizione della documentazione comprovante la regolarità e la correttezza dell'assolvimento degli adempimenti retributivi, contributi e fiscali del socio.

I corrispettivi sono liquidati a titolo di acconto sull'importo contrattuale secondo le condizioni di pagamento definite nel contratto stesso con il committente e sono sempre subordinati alla liquidazione finale del corrispettivo in sede di approvazione da parte del committente.

GIRASOLE si impegna a far rispettare al committente i termini di pagamento previsti dai singoli contratti in essere. I soci assegnatari si accollano i rischi e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte dei committenti, assumendo, in ogni caso nei confronti del Consorzio GIRASOLE, nonché del committente, la totale responsabilità di eseguire le attività assegnate nei termini richiesti e concordati.

TITOLO IV

CONTRIBUTI CONSORTILI

Art. 10

Contributi consortili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lett. d) dello Statuto di GIRASOLE ciascun socio deve contribuire alle spese di gestione e di amministrazione del consorzio in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti attraverso il versamento di un contributo consortile che confluisce nel fondo consortile.

Art. 11

Procedimento per la determinazione dei contributi

Il Consiglio di Amministrazione determina in via preventiva l'ammontare annuale delle spese di gestione e di amministrazione di GIRASOLE e le sottopone ai soci in sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Il consiglio di amministrazione elabora altresì una proposta di piano di riparto dell'ammontare complessivo delle spese di gestione e di amministrazione tra i soci cooperatori di GIRASOLE a titolo di contributi consortili.

Nel successivo bilancio d'esercizio è evidenziato il corrispondente ammontare delle spese di gestione e di amministrazione effettivamente sostenute e non coperte da eventuali avanzi di gestione, con indicazione dell'effettivo riparto di competenza dei soci cooperatori.

Nel caso di scostamento tra le spese di gestione e di amministrazione determinate a preventivo e quelle riportate nel bilancio d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso i correttivi necessari a ripartire l'ammontare complessivamente risultante dal bilancio tra i soci cooperatori di GIRASOLE in attuazione dei criteri di cui al successivo articolo 12.

Art. 12

Criteri per il riparto dei contributi

I contributi consortili sono dovuti da tutti i soci cooperatori e definiti nel loro ammontare sulla base del fatturato realizzato da ciascun socio cooperatore nell'esercizio precedente per attività assegnate da GIRASOLE.

I contributi consortili, in quanto dovuti per la copertura delle spese di gestione e di amministrazione di GIRASOLE, s'intendono versati a fondo perduto. Alcun obbligo di restituzione grava, pertanto, su GIRASOLE né in caso di cessazione del singolo rapporto consortile né all'atto dello scioglimento del Consorzio medesimo.

Art. 13

Pagamento dei contributi

I contributi consortili sono versati da ciascun socio cooperatore secondo i termini e le modalità definiti in sede di approvazione del piano di riparto.

Previo accordo con GIRASOLE, è sempre possibile che il socio cooperatore versi al Consorzio medesimo l'intero ammontare del contributo consortile dovuto in un'unica soluzione. Non sono ammesse dilazioni di pagamento. È ammesso che GIRASOLE operi compensazioni tra eventuali crediti già maturati dal socio cooperatore ed i contributi consortili da questo ancora dovuti.

I versamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a GIRASOLE.

Si applica il regime fiscale conseguente alla natura di versamento a fondo perduto del contributo consortile.

Art. 14

Contributi straordinari

Qualora in corso di esercizio sopravvengano eventi imprevisi che determinino un significativo scostamento delle spese di gestione e di amministrazione di GIRASOLE determinate a preventivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'assemblea per adottare le delibere più

opportune ivi inclusa la previsione di contributi straordinari a carico di tutti i soci cooperatori ed i relativi tempi di versamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Disposizioni finali

Nel caso di contrasto tra i contenuti del presente Regolamento e quelli dello Statuto, prevale comunque lo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed alle disposizioni di legge.